



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N° 24 del 07/03/2014

OGGETTO: DELIMITAZIONE EX ART. 4 D.LGS 268/2000, CONVERTITO IN LEGGE 354/2000 DELLE "FRAZIONE DI COMUNI" NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER IL GASOLIO E PER IL GPL IMPIEGATI AD USO RISCALDAMENTO IN PARTICOLARI ZONE GEOGRAFICHE.

L'anno 2014, addì sette del mese di marzo alle ore 20:30, nella Sala Comunale di Via Carini, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mario Benetti il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Bignone Dott. Alberto

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
BENETTI MARIO	X		MAO LUISA		X
GRECO EDOARDO	X		PORTESI GIOVANNI	X	
BENEDETTI CLARA	X		TAVELLI ALESSANDRO	X	
CASALI CESARE	X		ANTONELLI GIULIANA	X	
CERQUI FRANCESCO	X		CANTONI PIETRO	X	
COCCO SEVERINO		X	SOLDI GIOVANNI	X	
GUERINI ELENA	X		TAVELLI CRISTIAN	X	
LONATI ANNA MARIA	X		PRATI MATTEO	X	
LONATI STEFANO		X			

Presenti : 14 Assenti: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DELIMITAZIONE EX ART. 4 D.LGS 268/2000, CONVERTITO IN LEGGE 354/2000 DELLE "FRAZIONE DI COMUNI" NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER IL GASOLIO E PER IL GPL IMPIEGATI AD USO RISCALDAMENTO IN PARTICOLARI ZONE GEOGRAFICHE.

Il Sindaco – Presidente spiega l’oggetto da deliberare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 05/11/2010, con la quale sono state individuate le zone non metanizzate del territorio comunale ex art. 8 comma 10 della legge 448/98 e s.m.i., che prevede la riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento nelle frazioni di comuni ricadenti in fascia climatica “E” ai sensi del D.P.R. 412/93;

DATO ATTO che il Comune di Botticino ricade nella zona climatica “E” individuata dal D.P.R. 412/93;

CONSIDERATO che in virtù dell’ art. 13 comma 2 della Legge 448/2001 l’agevolazione fiscale di cui all’ art. 8 comma 10 della Legge 448/98 e s.m.i. era stata estesa anche agli abitanti non raggiunti dalla rete del metano, residenti nel territorio del centro abitato ove ha sede la casa comunale, e che tale agevolazione era stata reiterata fino alla Finanziaria 2009;

CONSIDERATO altresì che la legge finanziaria 2010 non prevede più l’estensione del predetto beneficio di cui all’art. 8 comma 10 della legge 448/98 e s.m.i. ai residenti all’interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

VISTA la nota dell’Agenzia delle Dogane n. 178604 del 31 dicembre 2009 che ha stabilito che il beneficio è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate, ricadenti nella medesima zona climatica “E”, appartenenti a Comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica “E”, intese come “porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse” *mentre restano escluse dal beneficio le frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica “E”, appartenenti a Comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica “E”, - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorchè nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;*

VISTA la nota dell’Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12.04.2010 che ha chiarito che per effetto del combinato disposto dell’art. 8, comma 10 lett. C) della legge 23.12.1998 n. 448 e dell’art 4, comma 2 del D.L. 30.09.2000 n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle “porzioni edificate” (dei Comuni ricadenti nella zona climatica “E” di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall’elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze ed individuate con delibera di Consiglio dagli Enti locali interessati) *non metanizzate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”;*

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/04/2011 che definisce la nuova perimetrazione del centro abitato ai sensi dell’art. 3 Codice della Strada D.Lgs 34/92 e s.m.i.

VISTA la relazione tecnica predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale – settore LL.PP. in data gennaio 2014, nonché l’allegata cartografia del territorio comunale (in scala 1:5.000) con evidenziate le "frazioni di Comuni" non metanizzate, redatta da A2A Reti gas spa, a prot. con. N. 15451 del 27/12/2013.;

DATO ATTO che nella predetta relazione si evidenzia che, ai fini della concessione della riduzione di cui si tratta:

- la distanza tra il limite dell'edificio in cui è installato il generatore di calore e la più vicina condotta di distribuzione del gas, deve essere superiore a mt. 100,00;
- la disposizione di cui al punto 1) sarà prioritaria rispetto alla localizzazione nell'elaborato grafico degli immobili richiedenti i benefici e quindi dirimente nel caso di difficoltà di valutazione relativa al diritto alla riduzione di cui si tratta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dai competenti responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs del 18.08.2000 N. 267;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare le delimitazioni delle "frazioni di Comune" non metanizzate (ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 28.12.2001, n. 448) come indicato nella cartografia del territorio comunale che ricomprende l'individuazione del centro abitato, evidenziata in color marrone-viola, fascia di territorio metanizzato colorate in giallo pari a m.100,00, contenuta nella relazione tecnica predisposta dall'Ufficio tecnico comunale – settore LL.PP. in data gennaio 2014, entrambi allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di precisare che, alla luce delle disposizioni legislative e delle note dell'Agenzia delle Dogane indicate nelle premesse, a partire dal 01/01/2010 la riduzione del prezzo del gasolio e del GPL per riscaldamento è applicabile alle sole frazioni non metanizzate intese come “porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha la sede la Casa Comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”;
3. di dare atto che ai sensi della lettera c), del comma 10, dell'art. 8 della L. 23.12.1998 n. 448 dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico, l'attestazione dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della deliberazione per l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da n. 14 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mario Benetti

Il Segretario Comunale
Bignone Dott. Alberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il 26/03/2014, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Segretario Comunale
Bignone Dott. Alberto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Bignone Dott. Alberto



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

U.O.C. TECNICA

Proposta N° 22

Oggetto : DELIMITAZIONE EX ART. 4 D.LGS 268/2000, CONVERTITO IN LEGGE 354/2000 DELLE "FRAZIONE DI COMUNI" NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER IL GASOLIO E PER IL GPL IMPIEGATI AD USO RISCALDAMENTO IN PARTICOLARI ZONE GEOGRAFICHE.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Botticino, 07/03/2014

IL RESPONSABILE U.O.C.
Peruzzi arch. Mauro



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267**

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA




Proposta N° 22

Oggetto : DELIMITAZIONE EX ART. 4 D.LGS 268/2000, CONVERTITO IN LEGGE 354/2000 DELLE "FRAZIONE DI COMUNI" NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO PER IL GASOLIO E PER IL GPL IMPIEGATI AD USO RISCALDAMENTO IN PARTICOLARI ZONE GEOGRAFICHE.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Botticino, 07/03/2014

IL RESPONSABILE U.O.C.
Quecchia rag. Giacomina



Legenda

GsDistrRete

SOTTOTIPO, SPECIE

- ReteMp, 4" Specie (>1.5 Bar <=5 Bar)
- PresaMp, 4" Specie (>1.5 Bar <=5 Bar)
- ReteBp, 7" Specie (<=0,04 Bar)

- buffer_100m
- NuovaPerimetrazioneCentroAbitato

Stampa del: 01/01/2013


10					
09					
08					
07					
06					
05					
04					
03					
02	TERZA EMISSIONE	Alatino	Alatino	PS	10/09/10
01	SECONDA EMISSIONE	Alatino	Alatino	PS	20/05/08
00	PRIMA EMISSIONE	Passolunghi	Passolunghi	PS	04/02/08

Revisione: 0001
 Oggetto della modifica:
 Disegnato:
 Controllato:
 Visto:
 Data mod:

Descrizione: Comune di Botticino
 Gasdotto Distribuzione
 Zone Metanizzate Gestione A2A Reti Gas

Scala: 1:5.000
 Tavola numero: UNICA

Proprietà riservata A2A S.p.A. - A2A S.p.A. non si assume responsabilità per l'eventuale mancato aggiornamento delle mappe



Prot. n°

del

Botticino, li 22/01/2014

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Delimitazione ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge 28.12.2001 n° 448 delle "frazioni di Comune" non metanizzate (e parzialmente non metanizzate) ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e i GPL impiegati ad uso riscaldamento per i comuni ricadenti in zona climatica E

A seguito di estensioni della rete del gas metano nel territorio del Comune di Botticino e della nuova delimitazione del Centro abitato ai sensi del Codice della Strada, approvata con Del. CC 16 18/04/2011, si rende necessario procedere ai sensi dell'art.13 comma 2 della Legge 28.12.2001 n° 448, alla delimitazione delle frazioni di comune non metanizzate per la riduzione del prezzo di gasolio e GPL per l'anno 2010.

I precedenti provvedimenti adottati per definire la delimitazione in oggetto sono i seguenti:


- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 29/11/2000
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 29/06/2001
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 28/07/2003
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 51 del 22/10/2004
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/06/2007
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 24/07/2008
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 05/11/2010

Pertanto si dà atto che:

- il Comune di Botticino è individuato in zona climatica "E" ai sensi dell'allegato A del D.P.R. 26 agosto 1993 n° 412 avente per oggetto "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4 ,comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n° 10";
- l'art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 (legge finanziaria 2000) ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art.8 della legge 23 dicembre 1998 n° 448 (legge finanziaria 1999), ampliando il campo di applicazione relativo alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone climatiche;
- ai sensi delle sopra citate disposizioni il beneficio è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni di comuni non metanizzate, individuate con delibera di consiglio comunale dei comuni ricadenti nella zona climatica "E";
- l'art.27 comma 2 della legge 23 dicembre 2000 n° 388 (legge finanziaria 2001) ha disposto, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopra citato art. 12, comma 4 della legge 488 del 1999 che le agevolazioni stesse siano accordate secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999 n° 361 avente per oggetto "Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della Legge 23 dicembre 1998, n° 448" e secondo le disposizioni fornite con Decreto Dirigenziale del Ministro delle Finanze;
- la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001 ha approvato le istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art.12, comma 4, della legge 23 dicembre

COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



- 1999, n° 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche;
- la Circolare n° 12 del 15.02.2001 ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'applicazione delle sopra citate disposizioni ed in particolare della Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001 di cui al punto precedente;
 - l'art. 8 comma 10 lettera c) della sopra citata Legge n° 448 del 23.12.1998 così come sostituito dall'art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n° 488 prevede che le frazioni non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E vengano individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati;
 - ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge 28.12.2001 n° 448 (finanziaria 2002) in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici per gli anni 2002-2003 i benefici di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art.8 della legge 23 dicembre 1998 n° 448 (legge finanziaria 1999), così come sostituito dall'art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 (legge finanziaria 2000) sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera di consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
 - la Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane del 3 aprile 2002 ha approvato le istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale;
 - la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 36/d del 29.04.2002 ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della sopra citata Determinazione del 03.04.2002 recante istruzioni per la concessione della riduzione di prezzo di cui si tratta;
 - la legge 1 agosto 2003 n° 200 che ha convertito il decreto legge 24 giugno 2003 n° 147 all'art.17 bis comma 2 prevede che l'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, come modificato dall'articolo 12 della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione
 - la circolare dell'Agenzia delle Dogane n° 3881/V/AGT del 05.08.2003 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al punto precedente ribadendo che l'ente locale adotta una nuova delibera per l'individuazione delle frazioni non metanizzate solo se è mutata la situazione di non metanizzazione e che conseguentemente in assenza di variazioni dello stato di metanizzazione, mantengono validità le delibere già adottate dagli enti locali, mentre ove intervengano variazioni, l'ente è tenuto ad adottare una nuova delibera consiliare;
 - l'art. 2 comma 13 della Legge n° 203 del 22.12.2008 ha disposto la proroga fino al 31.12.2009 delle disposizioni concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E;
 - la L. Finanziaria 2010 non ha prorogato oltre il predetto termine i benefici fiscali alle zone parzialmente metanizzate.
 - le note dell'Agenzia delle Dogane n. RU del 31/12/2009, n.5961 R.U. del 15.01.2010, dalle quali si evince che il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del g.p.l. per riscaldamento di cui all'art. 8, comma 10 lett. C) della Legge n. 448 del 23.12.1998, è applicabile, a partire dal 01.01.2010, *alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono nella stessa zona climatica E, intese secondo la lettera dell'art.4 del D.L. n. 268 del 30.09.2000, come " porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, ivi comprese aree su cui insistono case sparse"*

Si rende pertanto necessario procedere all'approvazione di una planimetria aggiornata delle zone non metanizzate del territorio del Comune di Botticino.

COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia



Si evidenzia che ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL impiegati ad uso riscaldamento il **beneficio è applicabile alle frazioni di comune non metanizzate al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede comunale, ed alle aree su cui insistono case sparse.**

Una frazione di comune si intende metanizzata quando la rete di distribuzione urbana inizia a ricevere metano dalla rete di gasdotti a cui è allacciata.

Di conseguenza, per quanto sopra esposto, è fondamentale stabilire quando un edificio si intende servito dalla rete del gas metano.

A tale proposito, ai fini di una riduzione delle emissioni in atmosfera mediante utilizzo di combustibile meno inquinante, con la Deliberazione Consiglio Comunale 72/2010 si sono ridefiniti i criteri per determinare se un'utenza è da considerare o meno metanizzata, stabilendo che **un edificio è da considerare non metanizzato qualora la distanza tra il limite di proprietà privata dell'edificio in cui è installato il generatore di calore (intendendo per limite di proprietà privata le recinzioni, l'inizio di strade private o il filo esterno dei fabbricati nel caso in cui gli stessi non abbiano aree di pertinenza come giardini o lastricati) e la più vicina condotta di distribuzione del gas (tenendo conto della possibilità tecnica di allacciarsi e della convenienza economica di allacciamento alla rete) sia superiore a 100 metri.**

Con la presente relazione si dà atto che A2A spa, tramite un tecnico opportunamente contattato dallo scrivente ufficio, ha collaborato nella stesura della planimetria in scala 1:5.000 delle frazioni di comune servite dalla rete del gas metano. Questo elaborato grafico permette una ottima visione d'insieme del territorio comunale, ma non consente, in alcuni casi, di valutare con precisione e nel dettaglio il diritto a usufruire dell'agevolazione sul prezzo del combustibile utilizzato per riscaldamento.

Pertanto, qualora sorgessero difficoltà di interpretazione sul diritto di un utente ad usufruire all'agevolazione di cui si tratta, **si terrà conto esclusivamente della norma, sopra riportata, riguardante la misura della distanza tra il limite dell'edificio in cui è installato il generatore di calore e la più vicina condotta di distribuzione del gas.**

Per tali situazioni di difficile applicazione delle disposizioni, l'utente previo pagamento dei diritti di segreteria, dovrà richiedere all'Ufficio LL.PP./Ecologia un sopralluogo al fine di ottenere la misura di tale distanza (l'utente avrà quindi diritto all'agevolazione se la distanza misurata con i criteri sopra specificati sarà superiore a 100 metri).

Si dà atto che in seguito all'approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla delimitazione di frazioni di Comuni di cui all'oggetto, dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione attestante la delimitazione di cui all'oggetto.

Per una corretta informazione nei confronti dei cittadini richiedenti l'agevolazione di cui si tratta (i quali dovranno presentare alla ditta fornitrice una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della deliberazione in oggetto) si allega alla presente la seguente documentazione:

1. planimetria scala 1:5.000 delle frazioni di territorio comunale servite dalla rete del gas metano;
2. modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegato alla predetta Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 3 aprile 2002.



Il Responsabile U. C.C. Tecnica
arch. Mauro Poruzzi